SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO N. 1:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. **266.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

87G0350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. **267.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

87G0351

SUPPLEMENTO N. 2:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1987, n. **268.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.

87G0375

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. **269.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

87G0377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. **270.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

87G0380

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1987, n. 271.

Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di recuperare nella forma giuridicamente corretta, consentita al Governo allo stato attuale, le norme ritenute illegittime dalla Corte dei conti con le determinazioni in data 26 maggio, 1 e 3 luglio 1987, ai fini di dare in tempi rapidi piena attuazione agli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87, relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, delle regioni e degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale, nonché della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 al personale compreso nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è conglobata nello stipendio iniziale di livello, in godimento alla stessa data, una quota dell'indennità integrativa speciale, pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante allo stesso personale di cui al comma 1, in attività di servizio, è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui la indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta retribuzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

5. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera, agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilità, nei confronti dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

Art. 2.

Retribuzione individuale di anzianità

1. I valori economici di anzianità individuale in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe, scatti o similari maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi del triennio 1982-84 ed ai relativi valori di progressione per anzianità delle classi e scatti negli stessi previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dai predetti decreti.

2. Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità per il personale compreso nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sarà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dai rispettivi ordinamenti sulla base dei relativi valori tabellari. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale e profilo professionale di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

3. Per il personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la retribuzione da corrispondere ai sensi del comma 2 verrà incrementata della somma corrispondente a ciascun livello retributivo prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53. Analoga disposizione si applica al personale compreso nel comparto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, con riferimento al disposto dell'articolo 41, punto *B*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Art. 3.

Patronato sindacale

1. I dipendenti compresi nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in servizio e in quiescenza, per l'espletamento di pratiche inerenti alle prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI COMPARTI

Art. 4.

Contrattazione decentrata per il personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

1. La negoziazione decentrata, per le materie alla medesima demandate, relativamente ai comparti del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, può articolarsi anche per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale.

2. La delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.

Art. 5.

Personale degli ordini, collegi professionali relative federazioni e delle casse conguagli prezzi

1. Per la completa definizione della regolamentazione del personale degli ordini, collegi professionali e relative federazioni e delle casse conguagli prezzi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale nella composizione di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per la predisposizione di un regolamento organico tipo, il quale non potrà prevedere più di due posizioni dirigenziali.

2. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, ivi compresa quella del Dipartimento della funzione pubblica, qualora venga proposto un ordinamento dei servizi che comporti la previsione di qualifiche dirigenziali e nei casi di variazione delle dotazioni organiche.

3. Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche gli enti rimetteranno all'esame della predetta commissione i casi di espletamento di mansioni superiori esercitate in modo continuativo e risultanti da atti certi dell'amministrazione di data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Art. 6.

Rivalutazione per il personale degli enti parastatali dei compensi per lavoro straordinario relativi al primo semestre dell'anno 1976.

1. Nei confronti del personale destinatario del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, i compensi riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.

Art. 7.

Compensi incentivanti la produttività per il personale degli enti parastatali

1. In relazione all'attuazione della disciplina dei compensi incentivanti la produttività di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, restano confermate le deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione degli enti per quanto concerne gli anni 1983 e seguenti.

Art. 8.

Norme per il personale della scuola

1. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

2. Le misure delle indennità di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi e da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, nel quale sono determinate anche le misure delle indennità di carica relative agli anni precedenti.

Art. 9.

Criteri per la determinazione degli organici degli uffici dei Ministeri

1 In attuazione del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, i risultati dell'indagine, finalizzata alla verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici, sono riassunti a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale.

2. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 1, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi.

3. In relazione a quanto precede potranno essere individuate, in sede di accordi decentrati, modalità concrete di articolazione di orario di lavoro tenendo anche conto delle realtà locali e delle esigenze degli utenti.

Art. 10.

Assunzione mediante prove selettive del personale del comparto sanità

1 L'assunzione in ruolo per chiamata diretta del personale degli enti individuati dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, riguarda le figure del comparto sanitario per le quali non sia richiesto un titolo professionale specifico, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. L'assunzione in ruolo degli operatori professionali di seconda categoria del ruolo sanitario, degli operatori tecnici coordinatori, degli operatori nonché agenti tecnici del ruolo tecnico del medesimo comparto, per i quali siano richiesti specifici titoli professionali ovvero il possesso di particolari certificazioni abilitative obbligatorie è effettuato con le modalità della pubblica selezione, ai sensi dell'articolo 20 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

3. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, il bando, la pubblicazione, i termini, le domande di ammissione, l'esclusione, la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché tutte le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, si fa riferimento a quanto disposto dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dai titoli I e II del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, così come modificati dalla legge 20 maggio 1985, n. 207.

4. I requisiti specifici di ammissione alla selezione di cui al comma 2 sono i seguenti:

A) Operatore tecnico coordinatore (ruolo tecnico):

1) anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attività alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attività oggetto della selezione.

B) Operatore professionale di seconda categoria (ruolo sanitario) ed operatore tecnico (ruolo tecnico):

1) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1), lettera *b*), del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni;

2) diploma di scuola dell'obbligo;

3) titolo professionale specifico richiesto per l'assunzione del posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.

C) Agente tecnico (ruolo tecnico):

1) gli stessi requisiti di cui alla lettera *B*) punti 1) e 2);

2) certificazione abilitativa obbligatoria.

5. La composizione delle commissioni giudicatrici, le prove di esame e i punteggi attribuiti ai candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità.

6. I provvedimenti relativi alle procedure delle prove selettive sono adottati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Art. 11.
*Istituzione del livello retributivo-funzionale ottavo-*bis *nel comparto sanità*

1. Ai sensi dell'articolo 2, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93, è istituito nell'ambito delle qualifiche funzionali previste per il comparto della sanità un nuovo livello funzionale-retributivo ottavo-*bis*, da collocare fra l'ottavo ed il nono livello funzionale-retributivo, nel quale ascrivere appositi profili ad elevato contenuto professionale; a tale livello è attribuito il trattamento retributivo base di L. 11.300.000 annue lorde.

2. L'identificazione dei profili professionali e la relativa declaratoria delle funzioni e delle mansioni è effettuata dall'apposita commissione per i profili professionali ed avrà valore per il prossimo triennio contrattuale.

3. Al predetto nuovo livello retributivo-funzionale potranno accedere mediante pubblico concorso, secondo le vigenti disposizioni, gli appartenenti ai profili professionali di settimo ed ottavo livello dei vari ruoli, sulla base dei criteri e delle modalità indicati nella declaratoria dei profili professionali medesimi.

Art. 12.
Lavoro a tempo parziale nel comparto sanità

1. Gli enti indicati nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale, nel limite massimo del 15 per cento dei posti in organico ad orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento o di responsabilità operative.

2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.

3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50 per cento dell'orario di lavoro; tale orario è di norma articolato su cinque giorni settimanali.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilità, previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e con qualsiasi attività libero-professionale.

5. Il trattamento economico per rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio è quella prevista per il restante personale calcolata sul 50 per cento dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni oltre il proprio normale orario di lavoro, né può fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro.

6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.

7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo già in servizio la possibilità di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.

8. In caso di più opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parità, si deve tener conto nell'ordine:

a) del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare;

b) delle condizioni di salute del dipendente.

9. La richiesta di passaggio a posti ad orario pieno in caso di più domande viene disposta in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita.

10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.

11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario, se il suo orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse.

12. Con separato provvedimento legislativo saranno adottate norme particolari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza per il lavoro a tempo parziale.

Art. 13.
Disposizioni comuni al comparto enti locali

1. Ai fini della omogeneizzazione degli istituti economici retributivi e delle posizioni giuridiche del personale dipendente dagli enti confluiti nel comparto di contrattazione collettiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono estese, con le modifiche di seguito indicate e nella salvaguardia delle autonomie dei singoli enti e delle rispettive specificità, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, nelle seguenti materie:

a) organizzazione del lavoro (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);

b) struttura organizzativa degli enti (articolo 14, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);

c) rapporto di lavoro a tempo determinato (articolo 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);

d) rapporto di lavoro stagionale (articolo 9, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);

e) attribuzione compiti e responsabilità dei dirigenti (allegato *A* — qualifiche funzionali dirigenziali — del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347).

2. Oltre al settore, al servizio ed alla unità operativa complessa previsti dall'articolo 14, terzo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, la struttura organizzativa dell'ente può prevedere l'unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa - ove prevista per l'espletamento dell'attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale esplica altresì funzione di programmazione.

3. Il ricorso alle graduatorie di collocamento di cui all'articolo 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, potrà avvenire solo per le qualifiche comprese tra la prima e la quarta.

Art. 14.

Istituzione di posti di organico nei comuni e tipologia delle comunità montane

1. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finananziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla commissione centrale per la finanza locale.

2. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 1, possono istituire posti di organico di ottava qualifica per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

3. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondando all'unità superiore, dell'organico della quinta qualifica funzionale.

4. Per quanto concerne la tipologia delle comunità montane di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni).

Art. 15.

Funzioni dirigenziali nel comparto enti locali

1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.

2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.

3. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:

a) nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun ente della prima qualifica dirigenziale sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità, che sarà riassorbita per effetto o del passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per nuovo conferimento dell'indennità di coordinamento;

b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi ed alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali.

4. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:

a) la seconda qualifica dirigenziale è consentita negli enti presso i quali risultano iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;

b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale è pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-*bis*, che viene soppressa;

c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, sentite le organizzazioni sindacali.

5. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-*bis*, nonché coloro che successivamente risultino vincitori di concorsi per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-*bis*, con decorrenza dalla data di inquadramento.

Art. 16.

Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore nel comparto enti locali

1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative degli enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate, con provvedimento ufficiale, a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1. le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore a trenta giorni va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17.

Inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dei Ministeri e delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

1. In sede di prima applicazione delle norme conseguenti all'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, limitatamente al personale dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale ed il personale tecnico laureato inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, aventi entrambe le categorie almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività. Inoltre sono inquadrati nella predetta qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali, aventi almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, nonché il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, ed il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 18.

Ammissione ai concorsi di personale in servizio per il comparto dei Ministeri

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogata fino al 31 dicembre 1987.

2. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi, ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 19

Disposizioni particolari per il personale di alcune aziende autonome dello Stato

1. Fino al 31 dicembre 1987 in tema di profili professionali si procede con le modalità di cui all'articolo 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, e di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981 n. 432, e dagli articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Fino al 31 dicembre 1987 nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40 per cento dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di enrata in vigore della legge 3 aprile 1979 n 101

3. Il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, appartenente alla ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1° gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attività di particolare rilevanza, tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, è inquadrato in quest'ultima. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20 per cento dei posti di ottava categoria direttiva riservato al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale in servizio continuativo presso la Cassa depositi e prestiti al 1° gennaio 1986 può optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa medesima entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni il personale che ha già optato per i ruoli della Cassa può recedere dall'opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilità di posti.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1 Gli oneri derivanti dal presente decreto sono ricompresi negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi dei singoli comparti per il triennio 1985-87

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*
GORIA, *Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio. 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 1

87G0477

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1987, n. **272**.

Nuove norme in materia di sequestri di persona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche alle disposizioni in materia di sequestro di persona per contrastare uno dei reati più devastanti del nostro tempo mediante norme che, nel rendere più penetrante l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, possano vanificare i fini di rapido arricchimento che i sequestratori si prefiggono;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti di coloro che, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per la condotta ed il tenore di vita, si ha fondato motivo di ritenere che vivano, anche in parte, con il provento dei delitti contemplati dagli articoli 630 e 289-*bis* del codice penale, ovvero con il provento di attività di sostituzione di denaro o valori provenienti dagli anzidetti delitti.

Art. 2.

1. Il procuratore della Repubblica d'ufficio o su proposta del questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di uno dei soggetti indicati nel n. 3 del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, se ha motivo di ritenere che trattasi di persona che vive anche in parte con il provento dei delitti indicati negli articoli 289-*bis*, 630 e 648-*bis* del codice penale può procedere, anche a mezzo della polizia giudiziaria, ad indagini sul suo tenore di vita, sulle sue disponibilità finanziarie e sul patrimonio anche al fine di accertarne la provenienza.

2. Le indagini possono essere effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3. Il procuratore della Repubblica, anche a mezzo della polizia giudiziaria, può richiedere ad ogni ufficio della

pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini relative ai soggetti di cui al comma 1 Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale.

Art. 3.

1. Qualora nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 2 venga iniziato il procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies* e 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Gli atti previsti dal comma precedente possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria solo se si tratta di verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di criminalità organizzata nonché il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 3

87G0478

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1987, n. 273.

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti CEE dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola, nonché ad assicurare più efficaci controlli su determinate attività connesse al settore agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento n. 822/87, possono beneficiare, a decorrere dal 1° settembre 1987, di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto.

2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializ-

zazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

4. L'aiuto, che congloba l'anticipazione di quello a carico della CEE, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato e rettificato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, dietro dimostrazione della utilizzazione del prodotto ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonché le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.

2. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.

Art. 3.

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. — 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico ed impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità sono stabilite norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto vengono indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei predetti preparati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui ai commi 1 e 2, ovvero l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione dei preparati di cui al comma 2 in assenza della prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire venti milioni.».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e relative sanzioni.

Art. 4.

1. Chiunque trasgredisce le prescrizioni, i divieti ed i limiti stabiliti negli articoli 15, 16, 22 e nell'allegato VI del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 in materia di dolcificazione, di tagli e di pratiche e trattamenti enologici, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e dei prodotti indicati negli allegati I e III del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 non osserva i requisiti ivi stabiliti, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

3. Chiunque trasgredisce le disposizioni relative ai nuovi impianti di viti di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni per ogni ettaro di vigneto abusivamente impiantato. Analoga sanzione si applica per l'inosservanza dei limiti di reimpianto stabiliti dall'art. 7 del predetto regolamento. Ove il trasgressore non esegua la estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico dello stesso trasgressore la spesa relativa.

4. Chiunque non osserva le limitazioni imposte dagli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 4, 13, paragrafo 4, 72, paragrafo 1, terzo comma, 66, 67 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987 riguardo alla acidità volatile del vino, ai tipi di vino ammessi al consumo o ad altre destinazioni ed alla utilizzazione dei sottoprodotti, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire sei milioni.

5. Chiunque nell'elaborazione dei mosti e dei vini utilizza uve in difformità da quanto disposto dall'articolo 69 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con la multa di lire duecentodiecimila per ogni quintale o frazione di quintale detenuto a scopo di commercio, posto in vendita o somministrato, ma la pena non può, in ogni caso, essere inferiore a lire un milione e duecentomila.

6. Chiunque trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti sancito dall'articolo 35 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

7. Chiunque effettua l'arricchimento, l'acidificazione o la disacidificazione di uve e di prodotti vinicoli in difformità dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 21 e 23, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio in data 16 marzo 1987, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. Chi trasgredisce agli obblighi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, dello stesso regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire duecentomila a lire cinque milioni.

8. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale imposta nel settore vitivinicolo dal regolamento CEE n. 1153/75 della commissione in data 30 aprile 1975, nonché dal regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni.

9. Chiunque viola le disposizioni relative alla designazione e alla presentazione dei vini e dei vini spumanti contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979, nel regolamento CEE n. 3309/85 del Consiglio in data 18 novembre 1985 e nel regolamento CEE n. 2707/86 della commissione in data 28 agosto 1986, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento da lire un milione a lire cinque milioni.

10. Chiunque trasgredisce gli obblighi di dichiarazione e di tenuta dei registri relativi all'elaborazione dei vini spumanti di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 358/79 del Consiglio in data 5 febbraio 1979 è soggetto alla sanzione prevista al comma 8.

11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6.

12. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua la dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli prevista dal regolamento CEE n. 2102/84 della commissione in data 13 luglio 1984, ovvero la effettua in difformità dalle disposizioni dettate dal predetto regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento da lire seicentomila a lire sei milioni.

Art. 5.

1. Il titolare di frantoio o stabilimento di molitura nei cui confronti è rilevata l'omessa o l'irregolare tenuta della contabilità giornaliera, prescritta dall'articolo 9, comma 2, del regolamento CEE n. 3061/84 della commissione in data 31 ottobre 1984, o l'omissione del rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di molitura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato regolamento, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire sei milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa o ritardata trasmissione della documentazione richiesta dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984.

2. Ai fatti contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dall'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1969, n. 829, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Il penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 645 del 1969 è abrogato.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e nell'articolo 4, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1979, n. 424, nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Art. 6.

1. Al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, nonché al

personale di cui all'articolo 36, ultimo comma, dello statuto-regolamento della stessa Azienda, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n 30, si applicano, con la medesima decorrenza, i benefici disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

2. La lettera *(a)* della tabella *A*, quadro 1, allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa.

3 Alla spesa conseguente all'applicazione dei benefici di cui al comma 1, calcolata in lire quattrocento milioni, si provvede mediante imputazione del relativo onere finanziario al capitolo 107 del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987.

Art. 7.

1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ANDREOTTI, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 4

87G0479

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1987, n. 274.

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità, nonché di partecipare alle celebrazioni del XXX anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 350 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:

a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche dello Stato, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, la installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
b) il restauro degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
c) il restauro di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 2.

1 Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed è predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali,

sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 250 miliardi agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.

3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.

Art. 3.

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali può richiedere il parere dei competenti comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

Art. 4.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione «Festival dei Due Mondi».

2. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 riguardano il restauro dei beni culturali pubblici e privati, la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale, connesse alle manifestazioni denominate «Festival dei Due Mondi».

Art. 5.

1. All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

2. All'onere di cui all'articolo 4, stimato in lire 2.500 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 5

87G0480

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1987, n. **275**.

Assegnazione all'ENEA di un contributo per il quarto bimestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ENEA mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel quarto bimestre del 1987, dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 approvato dal CIPE nella riunione del 1° marzo 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 120 miliardi per il bimestre luglio-agosto dell'anno finanziario 1987. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti ne assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad eccezione di quelli relativi ad esigenze di sicurezza e protezione ambientale e sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attività di fabbricazione in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. E autorizzata la cessione a titolo gratuito all'ENEA, in tutto o in parte, dei componenti del circuito Super SARA, realizzato nel quadro dei programmi pluriennali di ricerca della CEE, di proprietà del Governo italiano ed attualmente siti presso lo stabilimento di Ispra del centro comune di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità e le condizioni per il trasferimento di detti componenti all'ENEA, a cui faranno carico le relative spese.

3. Gli introiti derivanti all'ENEA da eventuali cessioni a terzi, a titolo oneroso, dei componenti medesimi devono essere riservati in conto entrate del Ministero del tesoro.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 2

87G0482

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 179

Il decreto-legge 8 maggio 1987, n. 179, recante: «Norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987.

87A5978

Mancata conversione del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 180

Il decreto-legge 8 maggio 1987, n. 180, recante: «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987.

87A5979

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° luglio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Genova-Bobbio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Genova e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Bobbio e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 29 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Genova, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Bobbio, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Genova-Bobbio, avente sede in Genova;

Visto il provvedimento in data 15 giugno 1987, con il quale il vescovo diocesano di Genova-Bobbio decreta la fusione dei predetti due enti ed approva lo statuto del nuovo ente;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Genova-Bobbio, avente sede in Genova.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 7 giugno 1987 e composto di ventidue articoli, che sarà munito del Visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Genova-Bobbio acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perdono la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Genova e l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Bobbio.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti ministeriali 20 dicembre 1985, citati in narrativa, sono abrogati per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Genova e dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Bobbio.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 29 agosto 1986 e 10 marzo 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Genova-Bobbio succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 29 agosto 1986 e 10 marzo 1987, citati in narrativa;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Genova;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Bobbio.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 1° luglio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5779

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° aprile 1987.

Riapertura dei termini per la presentazione delle proposte dei programmi speciali regionali e delle domande di contributo comunitario ai sensi del regolamento CEE n. 216/84 avanzate agli istituti di credito a medio termine per operazioni effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, relativo all'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento CEE n. 2616/80, come modificato dal regolamento CEE n. 216/84, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica;

Visto il decreto 9 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1985, registro n. 14 Industria, foglio n. 129, concernente la delimitazione delle zone previste dall'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, recante misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della Gepi S.p.a.;

Visti in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 4 di detto decreto 9 ottobre 1985, recanti i termini di decorrenza per la presentazione delle proposte dei programmi speciali regionali e delle domande di contributo comunitario avanzate agli istituti di credito a medio termine per operazioni effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Considerato che, per l'insufficiente diffusione dell'approvazione della CEE delle zone interessate alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, gli istituti di credito non hanno trasmesso le domande al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine prescritto;

Rilevata la necessità di prevedere una riapertura dei termini suindicati per la migliore attuazione dell'azione comunitaria di sviluppo regionale;

Decreta:

Art 1

Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 4 del decreto 9 ottobre 1985 per la presentazione delle proposte di programma speciale da parte delle regioni interessate è riaperto per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

Il termine previsto dal comma 3 dell'art. 4 del decreto 9 ottobre 1985 per la comunicazione da parte degli istituti di credito a medio termine delle operazioni a valere sul decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1986, n. 902, per le quali le imprese hanno chiesto di beneficiare anche del contributo comunitario, è riaperto per quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1987

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno
DE VITO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1987
Registro n. 5 Industria, foglio n. 296

87A5827

DECRETO 11 giugno 1987.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita mista a premio unico, e delle relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla S.p.a. Milano assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 24 ottobre 1986 e la successiva sostituzione in data 11 marzo 1987 della Società per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione della analoga in vigore e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 30 aprile 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione della analoga in vigore, presentate dalla Società per azioni Milano assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa n 4Ub mista, a premio unico, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale dell'8 giugno 1962;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, relative alla sopracitata tariffa n. 4Ub.

Roma, addì 11 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5777

DECRETO 26 giugno 1987.

Approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita in rendita vitalizia differita, delle relative condizioni speciali di polizza nonché di tariffe di opzione, presentate dalla Meie Vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 maggio 1987 della Società per azioni Meie Vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, delle relative condizioni speciali di polizza e di tariffe di opzione;

Vista la nota in data 26 maggio 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza nonché le tariffe di opzione, presentate dalla Società per azioni Meie Vita, con sede in Milano:

tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza della precedente tariffa, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita;

assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, con controassicurazione.

I tassi di premio adottati sono gli stessi della sopracitata tariffa di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto precedente, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione;

condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto precedente, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

tariffa di opzione per la conversione in rendita vitalizia del capitale garantito a scadenza dalle assicurazioni in forma mista con rivalutazione;

condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita;

tariffa di opzione per la conversione al termine del periodo di differimento delle assicurazioni di rendita vitalizia in un capitale liquidabile in contanti oppure in una rendita rivalutabile di minore importo, certa per un minimo di cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita;

tariffa di opzione per la conversione, alla scadenza del contratto, del capitale o della rendita garantiti con le assicurazioni in forma mista rivalutabile o in rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente;

condizioni speciali di polizza della tariffa di opzione di cui al precedente punto, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La Meie Vita S.p.a. è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

87A5828

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti, per il ripristino delle strutture comunali danneggiate e l'eliminazione dei detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1018/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 4671 del 15 maggio 1987, con la quale il sindaco del comune di Guardia Piemontese chiede un intervento urgente quale anticipazione sui fondi richiesti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino delle strutture comunali attraverso la rimozione dei detriti che a seguito del maltempo del gennaio hanno invaso il litorale, le vie, le piazze e i parcheggi, con pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che le succitate opere elimineranno il pericolo presente per la popolazione;

Ravvisata, per quanto precede, l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere proposte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato al comune di Guardia Piemontese un contributo straordinario di L. 100.000.000, per opere urgenti per l'eliminazione dei detriti e il ripristino delle strutture comunali danneggiate, quale anticipazione sulla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

L'onere relativo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5786

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Praia a Mare in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti, per l'eliminazione di detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1019/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 4671 del 15 maggio 1987, con la quale il sindaco del comune di Praia a Mare chiede un intervento urgente quale anticipazione sui fondi richiesti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino della agibilità del lungomare attraverso la rimozione dei detriti che a seguito del maltempo del gennaio hanno invaso il litorale, con pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che le succitate opere elimineranno il pericolo presente sul lungomare per la popolazione;

Ravvisata, per quanto precede, l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere proposte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato al comune di Praia a Mare un contributo straordinario di L. 150.000.000, per opere urgenti per l'eliminazione dei detriti sul lungomare quale anticipazione sulla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

L onere relativo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5787

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di S. Maria del Cedro in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti, per l'eliminazione di detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1020/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 4671 del 15 maggio 1987 con la quale il sindaco del comune di S. Maria del Cedro chiede un intervento urgente quale anticipazione sui fondi richiesti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino della agibilità del lungomare attraverso la rimozione dei detriti che a seguito del maltempo del gennaio hanno invaso il litorale, con pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che le succitate opere elimineranno il pericolo presente sul lungomare per la popolazione;

Ravvisata, per quanto precede, l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere proposte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato al comune di S. Maria del Cedro un contributo straordinario di L. 150.000.000, per opere urgenti per l'eliminazione dei detriti sul lungomare quale anticipazione sulla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

L'onere relativo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5788

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 1025/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 10 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la propria ordinanza n. 905/FPC/ZA in data 17 febbraio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987 con la quale sono stati disciplinati gli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Considerato che sono sorte difficoltà nella pratica attuazione della predetta ordinanza in relazione a talune disposizioni concernenti la designazione degli istituti di credito accreditatari delle somme destinate alla erogazione di buoni contributo ed alle modalità della rendicontazione;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di apportare talune modifiche ed integrazioni all'ordinanza sopra citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 10 dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso gli istituti di credito già convenzionati per il pagamento dei contributi ex ordinanza n. 230/FPC/ZA in data 5 giugno 1984».

Art. 2.

All'art. 16 dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 14 febbraio 1987 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni di spesa inerenti alle esigenze della riparazione e ricostruzione sono comunicate ai comuni interessati tramite le competenti prefetture».

Al medesimo art. 16 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«3. La rendicontazione avverrà con le modalità di cui all'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, come sostituito dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5782

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Disciplina delle modalità dirette alla definizione delle attività di reinsediamento della popolazione della regione Campania colpita dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 1028/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, che demanda al Ministro per il coordinamento della protezione civile la competenza relativa alla definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti all'attuazione delle opere pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio;

Viste le proprie ordinanze n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984, n. 377/FPC/ZA del 19 ottobre 1984, n. 415/FPC/ZA del 14 novembre 1984 e n. 486/FPC/ZA dell'8 febbraio 1985 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 325 del 26 novembre 1984 e 41 del 16 febbraio 1985, con le quali è stato istituito l'Ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento delle popolazioni terremotate (UDAR), dettata la disciplina dei compiti dello stesso ufficio ed, altresì, nominato l'ing. Bruno Liviera Zugiani capo dell'ufficio;

Vista la nota n. 1110 del 3 giugno 1987, con la quale l'ing. Bruno Liviera Zugiani ha rassegnato le dimissioni dal precitato incarico;

Ravvisata la opportunità di affidare l'incarico di capo del predetto ufficio ad un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici di provata capacità

Individuato nella persona del dott. Roberto Pintus il funzionario idoneo a dirigere tale ufficio per la notevole esperienza acquisita sin dal 1981 presso gli uffici preposti al reinsediamento delle popolazioni terremotate e tuttora impiegato presso il predetto UDAR;

Ravvisata, altresì, la necessità di nominare altro funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'espletamento dell'incarico di addetto al riscontro contabile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Il dott. Roberto Pintus, funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, è nominato, a decorrere dal 1° luglio 1987, capo dell'Ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento (UDAR) con i poteri di cui alle ordinanze e disposizioni in vigore, assumendo, altresì, quale funzionario delegato, la titolarità del conto di contabilità speciale istituito ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984.

Il funzionario predetto continua a fruire del trattamento economico già in godimento, ivi compreso quello di cui all'ordinanza n. 452/FPC/ZA del 4 gennaio 1985.

Art. 2.

Il dott. Attilio Mazzeo, in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, fermi restando i compiti attualmente svolti presso lo stesso ufficio, assume l'incarico di funzionario addetto al riscontro contabile del conto di contabilità speciale intestato all'UDAR.

Per detto incarico, da espletarsi presso la sede dell'UDAR prevalentemente fuori di orari ordinari di istituto, al predetto funzionario è corrisposto mensilmente un compenso speciale forfettario ragguagliato a 200 ore di lavoro straordinario nella misura oraria prevista per la qualifica rivestita.

Art. 3.

Le disposizioni della presente ordinanza cessano di avere efficacia il 30 settembre 1987.

A decorrere dal 1° ottobre 1987 il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, per la definizione degli adempimenti tecnici ed amministrativi conseguenti a programmi di reinsediamento provvisorio di cui all'art. 13-*bis* della legge 24 luglio 1984, n. 363, è delegato all'approvazione dei progetti e perizie di variante e/o suppletive, delle contabilità finali e degli atti di collaudo concernenti la fornitura e posa in opera di alloggi ed elementi prefabbricati e delle opere di

urbanizzazione, all'esame e definizione delle relative riserve, previo parere del comitato tecnico amministrativo, con l'osservanza delle procedure seguite in esecuzione di ordinanze emanate dal commissario per le zone terremotate e del Ministro per il coordinamento della protezione civile che, a tali fini, riprendono efficacia.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è delegato alla definizione degli interventi concernenti le opere pubbliche (edilizia di culto, scolastica, abitativa, industriale e demaniale ed edifici sedi di uffici statali), dall'affidamento dei relativi lavori all'esame ed approvazione delle contabilità finali e dei collaudi secondo le norme del regio decreto n. 350/1895 ed alla liquidazione delle indennità espropriative.

Per l'assolvimento di detti compiti il provveditore è autorizzato a provvedere alla nomina dei direttori dei lavori, dell'ingegnere capo e dei collaudatori.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Campania è autorizzato a disporre la liquidazione delle spese ed il pagamento delle somme relative alle attività gestionali di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i compensi ed indennità comunque spettanti ai collaudatori ed ai componenti dei comitati incaricati dell'esame di tutti i problemi relativi all'esecuzione delle opere connesse agli interventi di cui alla presente ordinanza ed ai tecnici incaricati degli accertamenti dei danni sismici.

A tal uopo il provveditore assume impegni di spesa mediante nuova imputazione al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Ad avvenuta approvazione dei collaudi dei lavori relativi alla realizzazione degli insediamenti provvisori, il provveditore definirà, con proprio provvedimento, il rapporto di concessione o di delega con i comuni interessati, dandone comunicazione alla prefettura competente perché provveda al recupero, presso i comuni concessionari o delegati, della economia eventualmente realizzata ed al trasferimento dei relativi importi al fondo per la protezione civile.

Per le attività di cui al presente articolo, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania continua ad avvalersi del personale in servizio presso l'UDAR, ivi comprese le unità transitate nei ruoli della regione Campania ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5783

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Disposizioni per le gare di appalto relative ai lavori di riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici sottoposti a progetto edilizio unitario danneggiati da eventi sismici. (Ordinanza n. 1029/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste la legge 10 dicembre 1981, n. 741 e la legge 8 ottobre 1984, n. 687, concernenti norme per l'accelerazione della procedura per l'esecuzione di opere pubbliche;

Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984;

Vista la propria ordinanza n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1984, n. 222, concernente integrazioni alla predetta ordinanza;

Viste le proprie ordinanze n. 649 del 20 dicembre 1985, n. 905 del 17 febbraio 1987, n. 933 del 24 marzo 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 80 del 6 aprile 1987 concernenti disciplina e chiarimenti sui criteri di attuazione in ordine alla riattazione e riparazione degli edifici sottoposti a progetti edilizi unitari;

Considerato che il limite di contributo per i lavori di riattazione degli immobili danneggiati dal sisma 7 e 11 maggio 1984 sottoposti a progetto edilizio unitario è quello stabilito dalle ordinanze sopra citate e che tale limite non può essere in ogni caso superato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma vigente;

Dispone:

Articolo unico

Non sono ammesse offerte in aumento nelle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori di riattazione nonché dei lavori di riparazione e ricostruzione degli edifici sottoposti a progetto edilizio unitario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5784

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Ulteriori interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 1030/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 983/FPC/ZA in data 16 maggio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 in data 2 giugno 1987 con la quale viene istituito un comitato presso la regione Sardegna per l'esame dell'emergenza idrica;

Vista la propria ordinanza n. 997/FPC/ZA in data 3 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1987, che assegna 3 miliardi alla regione Sardegna per far fronte a immediate esigenze idriche;

Visto il verbale n. 0138 in data 4 giugno 1987 del comitato istituito con la su citata ordinanza n. 983/FPC/ZA in data 16 maggio 1987, nel quale viene indicata, tra le altre, la drammaticità della situazione che va determinandosi nel sassarese per carenza idrica sia nei confronti della popolazione, sia per l'abbeveraggio del numeroso bestiame e per l'irrigazione delle colture. All'uopo viene proposto un intervento, valutato in circa 5,6 miliardi di lire, per l'utilizzazione del cuscino di acque morte esistente nel bacino idrico sul fiume Temo da immettere nel bacino idrico sul fiume Cuga e quindi nella rete di distribuzione;

Considerato che nella riunione del citato comitato del giorno 19 giugno 1987 è stato esaminato ed approvato l'intervento sul sistema Temo-Cuga individuando e proponendo soluzioni meno onerose;

Ravvisata la necessità di consentire alla regione Sardegna di far iniziare immediatamente i lavori per sopperire alla prossima drammatica crisi idrica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Sardegna la somma di L. 3.000.000.000 quale prima assegnazione per l'intervento sul sistema Temo-Cuga di cui in premessa.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la regione Sardegna puo, ove necessario, derogare alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'art. 1 sarà recuperata sul mutuo che sarà concesso all'ente, che dovrà essere indicato dalla regione Sardegna, che richiederà l'accesso ai benefici di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5785

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno. (Ordinanza n. 1039/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 152/FPC/ZA del 14 marzo 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1984, con la quale è stato autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco di Castelvolturno o di un assessore dello stesso comune, prorogata, da ultimo, con ordinanza n. 864/FPC/ZA del 22 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986;

Vista la nota 013963 in data 4 giugno 1987 con la quale il comune di Castelvolturno ha richiesto la proroga fino al 31 dicembre 1987 del collocamento in aspettativa del sindaco o di un assessore dal medesimo delegato per il disbrigo delle incombenze correlate alle residue sistemazioni precarie;

Visto il telegramma n. 1020/16 BRAD del 20 giugno 1987 con il quale il prefetto di Caserta esprime parere favorevole in merito alla richiesta sopracitata permanendo tuttora esigenze connesse all'insediamento di nuclei familiari puteolani;

Ravvisata, quindi, la necessità di aderire alla sopra citata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Castelvolturno o, in sua vece, di un assessore delegato, disposto e prorogato ai sensi delle ordinanze citate nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5791

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettative dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1040/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1984, n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1984, prorogate, da ultimo con ordinanza n. 866/FPC/ZA del 22 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con le quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, n. 204/FPC/ZA del 9 maggio 1984, n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre 1985 e n. 723/FPC/ZA del 23 aprile 1986 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, n. 133 del 16 maggio 1984, n. 166 del 18 giugno 1984, n. 331 del 1° dicembre 1984, n. 104 del 4 maggio 1985, n. 129 del 3 giugno 1985, n. 259 del 4 novembre 1985 e n. 115 del 20 maggio 1986 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984;

Viste le note n. 195/PC/GAB del 5 giugno 1987 e n. 1279/GAB del 12 giugno 1987 ed i telegrammi 304/70/PC del 6 giugno 1987, 792/10A/PC del 6 giugno 1987, n. 20.2/M-15/313/PC del 5 giugno 1987 e n. 3483/TER/84 del 24 giugno 1987, con le quali, rispettivamente i prefetti di Pescara, Perugia, L'Aquila, Isernia, Frosinone e Caserta esprimono parere favorevole alle richieste, avanzate da numerosi sindaci delle rispettive province, di proroga del collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I sindaci dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, di cui agli elenchi delle ordinanze citate in premessa, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici e privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5790

ORDINANZA 26 giugno 1987.

Ulteriore proroga della corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1041/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Viste le proprie ordinanze n. 386/FPC/ZA del 26 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 5 novembre 1984, con la quale sono stati stabiliti i compensi per lavoro straordinario al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984 e n. 812/FPC/ZA del 10 ottobre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 1986, con la quale è stata, da ultimo, disposta la proroga al 30 giugno 1987 dei sopra citati compensi nella misura di 80 ore mensili pro capite;

Vista la nota n. 3937/GOT del 17 aprile 1987 con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise ha chiesto una ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo unico dell'ordinanza n. 812/FPC/ZA del 10 ottobre 1986;

Vista la nota n. 55931 OO.PP/GIO del 15 giugno 1987 con la quale il servizio opere pubbliche di emergenza ha esposto parere favorevole alla proroga di un anno del beneficio in argomento nei limiti di 50 ore mensili pro capite, tenuto conto delle attività connesse con la riattazione e ricostruzione delle opere danneggiate dagli eventi sismici del 7-11 maggio 1984;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di accedere nei limiti sopra precisati alla predetta richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1987 di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 812/FPC/ZA del 10 ottobre 1986 concernente la possibilità di corrispondere, a carico dei bilanci comunali, ai dipendenti dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro effettivamente rese oltre il normale orario di ufficio, è prorogato al 30 giugno 1988, nei limiti di 50 ore mensili pro capite.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5789

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1987, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 92, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare col beneficio d'inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Carpi Maria, nata a Golese (Parma) il 3 giugno 1906 e deceduta a Parma il 27 novembre 1983 a favore dell'istituto don Gnocchi per handicappati con testamento olografo del 15 maggio 1979, pubblicato dal notaio dott. Franco Vincenzo di Parma in data 10 gennaio 1984 con il n. 488/102 di repertorio, registrato a Borgotari il 16 gennaio 1984, al n. 150, vol. 144, consistente in beni mobili, oggetti preziosi, saldo conto corrente obbligazioni e titoli per un valore complessivo di L. 321.662.235 al netto della passività.

87A5747

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Servizio volontario internazionale in Brescia, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1987, registro n. 10 Esteri, foglio n. 136, il Servizio volontario internazionale, con sede in Brescia, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Domenica Sabotti con testamento olografo pubblicato a ministero notaio Mario Brunelli con repertorio n. 2006/1081 e registrato in Brescia il 21 maggio 1976 al n. 208.

87A5829

Autorizzazione al Governo della Repubblica islamica del Pakistan ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1987, registro n. 10 Esteri, foglio n. 103, il Governo della Repubblica islamica del Pakistan è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via della Camilluccia n. 682, da destinare a sede della cancelleria dell'ambasciata pakistana in Roma.

87A5830

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa a r.l. «Svaimec», in Napoli, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1987, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a r.l. «Svaimec», con sede in Napoli, costituita il 16 ottobre 1968 per rogito notaio dott. Ferdinando Tozzi ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Pietro Tatavitto.

87A5833

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali di Roma dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1987 è stata revocata alla S.p.a. Magazzini generali di Roma, con sede in Roma, via del Commercio n. 13, l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

87A5832

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della società «Finequipe S.p.a.», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1987 è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Finequipe S.p.a., con sede in Milano, in sostituzione del prof. Paolo Ferro-Luzzi, dimissionario, l'avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929, con studi in Latina, via Pio VI n. 36 ed in Roma, via Fagutale, n. 2.

87A5696

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della società «Sofinvest S.p.a.», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1987 è stato nominato membro del comitato di vigilanza della liquidazione coatta amministrativa della «Sonfinvest S.p.a.», con sede in Milano, in sostituzione del prof. Paolo Ferro-Luzzi, dimissionario, l'avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929, con studi in Latina, via Pio VI n. 36 ed in Roma, via Fagutale n. 2.

87A5695

Autorizzazione alla società «Full Service fiduciaria S.r.l.», in Napoli, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 2 luglio 1987 ha autorizzato la Società «Full Service fiduciaria S.r.l.», con sede in Napoli, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

87A5802

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina

Con decreto ministeriale 19 giugno 1987 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Volturara Irpina (Avellino), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

87A5750

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 22 giugno 1987, ha nominato il dott. Cosimo Rivellini commissario straordinario ed i signori dott. Ernesto Campiti, rag. Enrico Corsi e prof. Andrea Pisani Massamormile membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Volturara Irpina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Volturara Irpina (Avellino), in amministrazione straordinaria.

87A5808

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 2961 del 2 luglio 1987).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. approvato con propria delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987;

Vista la lettera in data 21 maggio 1987, con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato le modifiche deliberate al n. 2.7 — punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 e 2.7.7 — del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, recanti una riduzione delle tariffe praticate dalla società per il servizio di custodia e amministrazione accentrata dei valori mobiliari;

Vista la lettera in data 23 giugno 1987, con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della citata legge 19 giugno 1986, n. 289, ha comunicato il proprio assenso all'approvazione delle citate modifiche;

Delibera:

È approvato il nuovo testo del n. 2.7 — punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 e 2.7.7 — del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a., deliberato dalla società e allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 2 luglio 1987

Il presidente vicario: PAZZI

MONTE TITOLI S.p.A.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI MODIFICHE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 13 MAGGIO 1987 *(indicate in carattere corsivo)*.

2.7.2. Quota di ammissione:

	Importi + IVA
a) Aziende ed istituti di credito Min. 5.000.000 + IVA Max. 50.000.000 + IVA	0,002% del patrimonio netto
b) Emittenti Min. 5.000.000 + IVA Max. 50.000.000 + IVA	0,002% del patrimonio netto
c) Agenti di cambio	1.000.000

Per patrimonio netto si assume quello indicato nell'art. 2 n. 1 della delibera Consob n. 1622 del 19 dicembre 1984.

Per le aziende e gli istituti di credito che oltre all'attività di credito ordinario svolgono anche attività di credito speciale con proprie sezioni autonome, il dato di riferimento al patrimonio deve essere individuato escludendo i dati di bilancio delle suddette sezioni speciali.

2.7.3. Quota annua di partecipazione:

	Importi + IVA
a) *Aziende ed istituti di credito* *Min. 2.500.000 + IVA* *Max. 25.000.000 + IVA*	*0,001% del patrimonio netto*
b) *Emittenti* *Min. 2.500.000 + IVA* *Max. 25.000.000 + IVA*	*0,001% del patrimonio netto*
c) *Agenti di cambio*	*1.000.000*

Per patrimonio netto e sua riferibilità vedasi sub 2.7.2.

2.7.4. Diritti annui di custodia e amministrazione.

Titoli azionari Lit. *375* + IVA per 1.000.000 di giacenza media.

Titoli obbligazionari e assimilati Lit. *187,5* + IVA per 1.000.000 di giacenza media.

Importo minimo addebitabile Lit. 10.000 + IVA.

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore nominale dei titoli in deposito nel dossier di ciascun Depositario, le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.

Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media (azioni + obbligazioni o assimilati) superiore a 1.000 miliardi:

oltre 1.000 e fino a 2.000 miliardi aliq. base — *15%;*
oltre 2.000 e fino a 3.000 miliardi aliq. base — *25%;*
oltre 3.000 e fino a 4.000 miliardi aliq. base — *35%;*
oltre 4.000 e fino a 5.000 miliardi aliq. base — *45%;*
oltre 5.000 miliardi aliq. base — *55%.*

Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le quantità (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalità fra il totale delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati) da cui è costituito il deposito.

2.7.5. Commissioni operative.

2.7.5.1. Spunte Stanza.

Per ogni specie titolo che presenta un saldo per il quale il Monte è tenuto ad intervenire presso una Stanza (mensile, diritti, giornaliera): Lit. *6.500* + IVA.

2.7.5.2. Operazioni di giro operate presso il Monte.

Per ogni mod. MT 20 o disposizione a mezzo telex: Lit. 2.000 + IVA.

2.7.7. Decorrenza.

I diritti e le commissioni indicati nel presente punto 2.7 sono applicabili con decorrenza 1° aprile 1987, salvo quanto appresso indicato:

con decorrenza 1° luglio 1987, per quanto indicato ai punti 2.7.4 e 2.7.5.1;

con decorrenza 1° gennaio 1988, per i livelli tariffari indicati al punto 2.7.3.

87A5874

Modificazione al regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 2962 del 2 luglio 1987).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987;

Vista la propria delibera n. 2961 del 2 luglio 1987 con la quale sono state approvate le modifiche al n. 2.7 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, nel testo deliberato dalla Monte Titoli S.p.a., recanti una riduzione delle tariffe praticate dalla società per il servizio di custodia ed amministrazione accentrata di valori mobiliari;

Considerato che le riduzioni tariffarie adottate determinano un decremento degli accantonamenti da effettuare — ai sensi dell'art. 23 del regolamento di attuazione della citata legge 19 giugno 1986, n. 289 — per la costituzione del fondo di garanzia, a valere sulle quote annue di partecipazione corrisposte dai soggetti depositari;

Considerato che la nuova misura delle quote annue di partecipazione decorre dal 1° gennaio 1988;

Ritenuta, pertanto, la necessità di rideterminare, con pari decorrenza, l'aliquota di dette quote da destinare alla costituzione del fondo di garanzia di cui al terzo comma, lettera *b)*, del citato art. 23 del regolamento di attuazione, elevandola dal 20% al 35%;

Vista la lettera in data 23 giugno 1987, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso alla conseguente modifica del ripetuto art. 23, terzo comma, lettera *b)*, del regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289;

Delibera:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1988 il terzo comma, lettera *b)*, dell'art. 23 del regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, è sostituito dal seguente:

«*b)* dal 35% delle quote annue di partecipazione di cui al citato regolamento».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 2 luglio 1987

Il presidente vicario: PAZZI

87A5875

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A I M A

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'AIMA, datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'AIMA l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 5 giugno 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 18 giugno 1987;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'AIMA, istitutito con decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'AIMA indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale hl./tonn.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'AIMA	
						Ubicazione	Consistenza
1	394	Cereali	Comagri S.p.a., via Don Minzoni, 26, Matera	tonn. 11.000	Puglia	Gravina in Puglia (Bari)	tonn. 11.000
2	395	Burro	Asprolat - Associazione regionale produttori latte Piemonte, corso Francia n. 9, Torino	tonn. 20	Piemonte	Carmagnola (Torino) Peveragno (Cuneo)	tonn. 10 tonn. 10
3	396	Prodotti caseari	Asprolat - Associazione regionale produttori latte Piemonte, corso Francia n. 9, Torino	tonn. 210	Piemonte	Carmagnola (Torino) Peveragno (Cuneo)	tonn. 90 tonn. 120
4	2/D	Cereali	Italsilos S.p.a., via Medina n. 40, Napoli	tonn. 60.000	Puglia Piemonte Basilicata	Lucera (Foggia) Foggia Racconigi (Cuneo) Melfi (Potenza)	tonn. 15.000 tonn. 15.000 tonn. 15.000 tonn. 15.000

87A5876

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'AIMA, datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'AIMA l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 15 maggio 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 15 maggio 1987;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'AIMA, istituito con decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'AIMA indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale hl./tonn.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'AIMA	
						Ubicazione	Consistenza
1	211	Alcole	Vinalcoli Salento S.r.l., strada provinciale Novoli-Arnesano, località Campanari, Novoli (Lecce)	hl. 20.000	Puglia	Novoli (Lecce)	hl. 20.000
2	292	Cereali	Spigadoro Petrini S.p.a., via IV Novembre, 2/4, Bastia Umbra (Perugia)	tonn. 3.600	Umbria	Bastia Umbra (Perugia)	tonn. 3.600
3	382	Alcole	Azienda agricola Vighi Gaetano, via Emilia, 123, Dozza Imolese (Bologna)	hl. 9.840	Emilia-Romagna	Dozza Imolese (Bologna)	hl. 9.840
4	393	Alcole	Cons.Sv.Agri. - Consorzio sviluppo agricolo - Società cooperativa a r.l., corso della Repubblica, 83, Forlì	hl. 3.200	Emilia-Romagna	Forlimpopoli (Forlì)	hl. 3.200
5	398	Cereali	Co.Ge.A. - Cooperativa gestione agro alimentare a r.l., località Setteporte, Rocca di Neto (Catanzaro)	tonn. 11.600	Calabria	Rocca di Neto (Catanzaro), località Setteporte	tonn. 11.600
6	399	Cereali	Ma.Ro.Pa. di Mannucci Romolo e Paolo S.n.c., corso Carlo Alberto, 73, Ancona	tonn. 6.000	Marche	Ancona	tonn. 6.000
7	17/C	Cereali	F.lli Salvatore e Francesco Esposito S.n.c., via strada statale 106, km 245, Crotone (Catanzaro)	tonn. 8.240	Calabria	Crotone (Catanzaro)	tonn. 8.240
8	36/I	Cereali	Fedit - Federazione italiana dei consorzi agrari - Soc. cooperativa a r.l., via Curtatone, 3, Roma	tonn. 5.500	Marche Emilia-Romagna	Sforzacosta (Macerata) Tolentino (Macerata) Jesi (Ancona) Meldola (Forlì)	tonn. 1.000 tonn. 1.000 tonn. 1.500 tonn. 2.000
9	80/A	Prodotti caseari	Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, via Tommaso da Cazzaniga, 9/4, Milano	tonn. 19.180	Lombardia Veneto Emilia-Romagna Piemonte	Mantova S. Antonio P.M. (Mantova) Piacenza Persico Dosimo (Cremona) Stagno Lombardo (Cremona) Piadena (Cremona) Zanè (Vicenza) Cavallermaggiore (Cuneo) Barabasca di Fiorenzuola (Piacenza) Roveleto (Piacenza) La Verza in Piacenza (Piacenza)	tonn. 2.000 tonn. 100 tonn. 740 tonn. 150 tonn. 240 tonn. 1.050 tonn. 1.000 tonn. 10.000 tonn. 2.500 tonn. 700 tonn. 700

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale hl./tonn.	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'AIMA	
						Ubicazione	Consistenza
10	95/C	Tabacco	Fedit Federazione italiana dei consorzi agrari Soc. cooperativa a r.l. via Curtatone, 3, Roma	tonn. 200	Campania	Cancello Scalo (Caserta)	tonn. 200
11	110/A	Alcole	Distillerie Mazzari S.p.a. via Giardino, 6, S. Agata sul Santerno (Ravenna)	hl. 35.000	Emilia-Romagna	Faenza (Ravenna) Imola (Bologna)	hl. 10.000 hl. 25.000
12	130/A	Alcole	Ge.Dis S.p.a. Lungomare Mediterraneo, 31, Marsala (Trapani)	hl. 183.009	Sicilia	Trapani Marsala (Trapani), via Gandolfo Marsala (Trapani), Lungomare Mediterraneo Castellammare del Golfo (Trapani)	hl. 52.300 hl. 61.000 hl. 43.709 hl. 26.000
13	200/F	Olii	A.I.P.O. Associazione italiana produttori olivicoli, piazza Adriana, 15, Roma	tonn. 2.920	Puglia	Noci (Bari), contrada S. Giacomo Cellamare (Bari), via Rutigliano	tonn. 737 tonn. 2.183
14	368/C	Cereali	U.N.A.Ce Unione nazionale associazioni cerealicoltori, via Tevere, 20, Roma	tonn. 5.000	Lazio	Tarquinia (Viterbo), località Valle del Marta	tonn. 5.000

87A5877

Trasformazioni inerenti l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'AIMA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'AIMA, datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'AIMA l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 15 maggio 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che la ditta «Starzoo S.r.l.» di Ravenna, iscritta all'albo degli assuntori, per la categoria cereali, matricola n. 235, ha proceduto alla trasformazione della denominazione e ragione sociale in «Co.De.Tra. S.p.a.», con sede in Ravenna;

Considerato che la ditta «La Cereale Magi Alessio di Tiffi Magi Alessio Giuseppe S.n.c.» di Osimo (Ancona), iscritta all'albo assuntori, per la categoria cereali, matricola n. 302, ha proceduto alla trasformazione della denominazione e ragione sociale in «La Cereale S.p.a.», con sede in Osimo (Ancona);

Nella seduta del 18 giugno 1987;

Delibera:

Viene iscritta all'albo degli assuntori dell'AIMA la ditta Co.De.Tra. S.p.a., con sede in Ravenna; in sostituzione della Starzoo S.r.l. di Ravenna, con gli stessi magazzini e gli stessi quantitativi di stoccaggio e con lo stesso numero di matricola.

Viene altresì iscritta all'albo degli assuntori dell'AIMA la ditta «La Cereale S.p.a.», con sede in Osimo (Ancona), in sostituzione della ditta «La Cereale Tiffi Magi Alessio Giuseppe S.n.c.» di Osimo, con gli stessi magazzini e gli stessi quantitativi di stoccaggio e con lo stesso numero di matricola.

87A5878

Varianti inerenti l'iscrizione all'albo degli assuntori dell'AIMA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste-Presidente dell'AIMA, datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984 con il quale è stato istituito presso l'AIMA l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 15 maggio 1987, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica pevisti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 18 giugno 1987;

Delibera:

È accolta la domanda della ditta Pagnan S.p.a., iscritta all'albo degli assuntori dell'AIMA, alla matricola n. 11, per la categoria dei cereali, richiedente le seguenti variazioni collegate ad una più razionale disponibilità degli impianti da parte dell'AIMA:

1) Complesso Malcontenta Fusina (Venezia), da tonn. 39.000 a tonn. 35.000;

2) Silos Gaslini-Rivarolo (Genova), da tonn. 1.000, chiede la cancellazione;

3) Magazzini Costa di Rovigo (Rovigo), da tonn. 8.000, chiede la cancellazione;

4) Magazzini di Cittadella (Padova) (Nuovo magazzino), tonn. 13.000.

87A5879

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere automazione e meccanizzazione, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli affetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3, parte seconda, del 1° febbraio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 novembre 1985, n. 6561, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1986, registro n. 43, foglio n. 191, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di consigliere automazione e meccanizzazione in prova, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 ottobre 1984, n. 5722 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 febbraio 1985).

87A5811

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Annullamento dei concorsi pubblici a posti di macchinista per le esigenze dei compartimenti di Torino, Verona, Venezia, Genova, Ancona, Palermo, Cagliari e Bologna.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato n. 10 dell'8 gennaio 1987 sono stati annullati i concorsi pubblici a posti di macchinista banditi con i seguenti decreti ministeriali;

n. 1839 del 25 luglio 1985 per le esigenze dei compartimenti di Torino, Verona, Venezia, Genova, Ancona, Palermo e Cagliari;

n. 3472 del 19 dicembre 1985 per le esigenze del compartimento di Bologna.

87A5812

UNIVERSITÀ DI URBINO

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di chimica biologica, via Aurelio Saffi, 2, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 ottobre 1987, ore 8,30;
seconda prova sperimentale con relazione scritta: 16 ottobre 1987, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Urbino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1986, si svolgeranno presso l'istituto di chimica organica, piazza della Repubblica, 3, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 luglio 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 29 luglio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto dtituto di scienze chimiche, piazza Rinascimento, 6, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 luglio 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 30 luglio 1987, ore 9.

87A5851

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 77 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L in Bologna.

87A5815

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di assistente biologo;
un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ortona (Chieti).

87A5899

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 158 del 9 luglio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed opere pie annesse, in Bologna. Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti operatore addetto al servizio di lavanderia-guardaroba.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 200.000**
	semestrale	**L. 110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	**L. 82.000**
	semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
	annuale	**L. 313.000**
	semestrale	**L. 172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221